

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

DALLO STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 28 - 1. L'iniziativa è esercitata con la presentazione, alla Presidenza del Consiglio, di progetti di legge o di regolamento redatti in articoli. - 2. I progetti di legge e di regolamento, salvo quelli dichiarati urgenti ai sensi del Regolamento interno, non possono essere portati in discussione prima che sia decorso un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla loro pubblicazione in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale. 3. Il Regolamento interno stabilisce le procedure, le modalità ed i tempi per la pubblicazione e la diffusione, ai fini della consultazione e della partecipazione popolare, dei progetti di legge e di regolamento.

VIII Legislatura

N. 2

13 giugno 2005

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE RIDOLFI

### **RICONOSCIMENTO DELLE RAPPRESENTANZE ORGANIZZATE DI INTERESSI PRESENTI NELLA SOCIETÀ REGIONALE E VALORIZZAZIONE DEL LORO RUOLO PRESSO L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA**

Oggetto consiliare n. 26

## RELAZIONE

Questo progetto di legge parte dalla consapevolezza che una moderna democrazia deve garantire uguaglianza di opportunità e quindi comprendere anche chi svolge iniziativa economica, sociale, culturale, ideologica e non soltanto chi fruisce passivamente di diritti. In Italia e nella nostra Regione assistiamo quotidianamente a campagne pubbliche di influenza legislativa condotte con le tecniche del lobbying non solo da gruppi di interesse economico, ma anche da organizzazioni pro o anticaccia, pro o antifumo, per la difesa dei malati, per la difesa dei consumatori. Tutti questi gruppi stanno svolgendo importanti effetti di educazione dell'opinione pubblica, nella misura in cui evidenziano un tipo di rapporto tra gruppi organizzati di cittadini e pubblico potere che fino a ieri si tendeva a ignorare o a stigmatizzare. La pubblicità è poi carattere essenziale della lobby effettuata dalle rappresentanze organizzate di interessi (sindacali, professionali, di strati o funzioni sociali come ceti medio, consumatori etc.); di gruppi e comitati culturalmente o ideologicamente caratterizzati (ecologisti, difensori del paesaggio e dei beni culturali). Per questo particolare tipo di organizzazioni il lobbying sfiora, e spesso si compenetra con una vera e propria azione politica, che si distingue dall'azione politica vera e propria solo per la natura del soggetto promotore, che è un'organizzazione rappresentativa di interessi. In quest'ambito la regolamentazione di tali diritti s'impone e deve riguardare innanzitutto la disciplina dell'accesso e le condizioni della sua efficacia ai fini della presa di decisione pubblica. Gli Statuti della Regione Emilia-Romagna, quello vecchio e soprattutto quello di recente approvazione prevedono e valorizzano la "partecipazione democratica" come uno dei principi distintivi. Alla luce di quanto avviene nella pratica quotidiana rimane tuttavia spesso inattuata o meglio negata la questione della legittimazione dei soggetti che vogliono porsi come interlocutori non meramente passivi del Decisore Regionale. Queste Rappresentanze organizzate di interessi nella nostra Regione ed in Italia, a differenza di quanto accade, in particolare nei Paesi di consolidata democrazia anglosassone, soltanto da pochi anni, se si fa eccezione per le grandi organizzazioni rappresentative quali la Confindustria, stanno acquisendo sempre più la consapevolezza della loro legittimazione istituzionale in quanto soggetti del pluralismo. Anche sulla base delle attuali norme, lo Statuto ed il Regolamento artt. 25 e 26 (consultazioni e udienze conoscitive) l'esperienza ci porta ad affermare che troppo spesso

gli interessi particolari legittimi che sono quelli che caratterizzano il gruppo e lo spingono a cercare di influire sulla decisione, sono emarginati. La qualità della partecipazione è orientata il più delle volte a realizzare o allargare il consenso su di un intervento o un provvedimento, attraverso una serie di meccanismi partecipativi fatti di consultazioni formali che fanno da copertura a quanto già deciso, non finalizzate e quindi con ristrettissimi margini di intervento. Più in generale il modello della partecipazione è formalmente di copertura, ammantata dell'alibi della partecipazione popolare: petizioni, referendum, iniziative di legge mentre è stata fino ad oggi ignorata dal punto di vista culturale e politico qualsiasi apertura alla partecipazione influente di rappresentanze sociali autonome che, in quanto corpi sociali sono soggetti del pluralismo e come tali dovrebbero essere attori a pieno titolo e concorrere in modo trasparente alle decisioni pubbliche, fatto salvo il potere e l'onere dell'organo politico e amministrativo di fare la sintesi e statuire. L'imporre di un nuovo modello, quello della "welfare society", ci sollecita a rendere trasparenti questi processi muovendo dal loro riconoscimento in riferimento all'attività politica ed amministrativa del Consiglio regionale. In questo ambito dopo una stagione di studi e convegni si stanno muovendo anche alcune istituzioni. Con questo progetto di legge ci proponiamo il pieno riconoscimento, in Emilia-Romagna, delle rappresentanze organizzate di interessi presenti nella società regionale e di valorizzare il loro ruolo in funzio-

ne dei principi di accesso, partecipazione, di trasparenza, di pluralismo economico, sociale e culturale, già sanciti dallo Statuto del Consiglio regionale attraverso l'istituzione, presso il Consiglio regionale di un apposito registro.

La proposta disciplina sostanzialmente la partecipazione alle attività dell'Assemblea legislativa da parte delle rappresentanze. Le rappresentanze organizzate di interessi, strutturate in associazioni e fondazioni, saranno accreditate in un apposito registro e potranno seguire i lavori delle commissioni e chiedere di essere ascoltate dietro specifica richiesta. La proposta contiene anche regole di comportamento ed in particolare il divieto per gli incaricati delle rappresentanze di interessi di esercitare nei confronti dei consiglieri regionali forme di pressione tali da incidere sulla libertà di voto. Il controllo sui requisiti per l'iscrizione la verifica di inadempienze e violazioni e la comminazione delle sanzioni per eventuali violazioni comportamentali sono affidati all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. Questo progetto, ispirato alle più moderne legislazioni sull'attività delle lobbies ed a quanto accade per la Commissione ed il Parlamento europeo ha l'ambizione di regolamentare una serie di attività non codificate, e rappresenta un tentativo di estendere alle associazioni, spesso minori e con scarsa influenza sulle attività pubbliche, ma che hanno una presenza diffusa e importante nella regione, la partecipazione concreta ai lavori dell'Assemblea legislativa regionale, nelle sue varie fasi.

**PROGETTO DI LEGGE****INDICE**

- Art. 1 – Principi e finalità  
 Art. 2 – Istituzione presso l'Assemblea legislativa regionale dell'Albo delle rappresentanze organizzate di interessi e norme per l'accesso  
 Art. 3 – Attività di tutela degli interessi meritevoli e norme di comportamento dei rappresentanti

Art. 1  
*Principi e finalità*

Al fine di valorizzare e garantire il pluralismo economico, sociale e culturale nella Regione Emilia-Romagna, per ampliare la trasparenza dell'attività politica ed amministrativa ed una piena e corretta partecipazione ed accesso ad un più ampio numero di soggetti, con particolare riferimento alle rappresentanze organizzate di interessi presenti nella società, nonché di facilitare i consiglieri regionali nell'esplicazione del loro mandato, l'Assemblea legislativa regionale riconosce tali rappresentanze e ne valorizza il ruolo in funzione degli obbiettivi sopra enunciati. L'Assemblea legislativa regionale può ricevere ed accogliere le richieste delle rappresentanze di interessi, ove non contrastino con gli interessi generali.

Art. 2  
*Istituzione presso l'Assemblea legislativa regionale dell'Albo delle rappresentanze organizzate d'interessi e norme per l'accesso*

1. Presso l'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna è istituito con la presente legge un apposito Albo delle rappresentanze organizzate d'interessi che operano nel territorio regionale che ne facciano formale richiesta.

2. L'iscrizione all'Albo è riservata alle rappresentanze di interessi regolate nell'organizzazione interna da principi democratici, che hanno come finalità il conseguimento di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, e che siano costituite da almeno tre mesi alla data della richiesta di iscrizione.

3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le rappresentanze devono produrre, oltre alla domanda e all'atto costitutivo, lo statuto e la deliberazione degli organi statutari con l'indicazione del rappresentante dell'organizzazione.

4. Le rappresentanze di cui al comma 1 devono essere organizzate in associazioni o fondazioni, ancorché non ri-

conosciute, ovvero in comitati con finalità temporanee e determinate.

5. Le richieste di iscrizione sono presentate entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno. L'iscrizione è disposta entro il bimestre successivo alla scadenza del termine.

6. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale verifica i requisiti e ove risulti che una o più rappresentanze d'interessi non possiedono i requisiti previsti dalla presente legge provvede alla comunicazione della verifica ai soggetti controllati ed all'eventuale cancellazione degli stessi dall'Albo.

7. L'Albo di cui al comma 1 è articolato settorialmente. Le modalità di tenuta, pubblicità e gestione del registro sono disciplinate dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale che stabilisce le modalità per la periodica verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo.

8. Per quanto non previsto dalla presente legge provvede l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale sentita la Conferenza dei capigruppo.

Art. 3  
*Attività di tutela degli interessi meritevoli e norme di comportamento dei rappresentanti*

1. I rappresentanti delle organizzazioni iscritte nell'apposito Albo di cui all'art. 2 per il corretto svolgimento della loro attività possono accedere ai locali dell'Assemblea legislativa regionale, possono seguire le sedute delle Commissioni di loro specifico interesse secondo modalità disciplinate dal regolamento intemo dell'Assemblea legislativa regionale; possono domandare informazioni e chiarimenti relativi agli atti di loro interesse ovvero relativi all'organizzazione procedurale dei lavori dell'Assemblea legislativa regionale stessa, nel rispetto delle normative in materia di procedimento e di accesso agli atti.

2. Le richieste presentate dai soggetti iscritti all'Albo (fatto salvo il principio di autonomia e di libertà nel determinare, nel rispetto della normativa vigente e del principio della trasparenza, le proprie modalità di relazione) possono riguardare atti proposti o da proporre all'esame del Consiglio e chiedere di essere ascoltati dalle Commissioni consiliari incaricate all'istruttoria degli atti e/o trasmettere a tutti i gruppi politici dell'Assemblea legislativa regionale documenti memorie osservazioni proposte relativi agli oggetti in esame.

3. I comportamenti degli operatori delle rappresentanze

organizzate di interessi e gli atti formali delle rappresentanze debbono essere conformi al ruolo ed alle funzioni che lo Statuto attribuisce all'Assemblea legislativa regionale ed alle prerogative dei suoi componenti. A tal fine è fatto divieto di esercitare, nei confronti dei consiglieri regionali e delle rispettive organizzazioni, forme di pressione capaci di condizionare la libertà di giudizio e di voto.

4. I consiglieri regionali devono comunicare all'Ufficio di Presidenza, eventuali fatti che possono configurare

violazioni di norme comportamentali per la valutazione della sussistenza e della comminazione delle relative sanzioni: la censura formale, la sospensione temporanea, la revoca dell'iscrizione all'Albo.

5. Rimane fermo quanto disposto dallo Statuto e dal regolamento relativamente alla partecipazione, al dovere di informazione, al potere delle Commissioni in ordine alle consultazioni, ai soggetti da consultare e alle modalità di consultazione stesse.

---

---







